




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2039 e abb.

Legge quadro in materia di valorizzazione
delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

(Nuovo testo)

N. 334 – 9 marzo 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2039 e abb.

Legge quadro in materia di valorizzazione
delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

(Nuovo testo)

N. 334 – 9 marzo 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2039 e abb.

Titolo breve: **Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato**

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissioni di merito: VIII e XIII Commissione

Relatori per le Commissioni di merito: Braga, per la VIII Commissione;
Fiorio, per la XIII Commissione

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: VIII e XIII Commissione in sede referente

Oggetto: nuovo testo

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 5 E ARTICOLO 11	- 3 -
TUTELA DEL SUOLO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE	- 3 -
ARTICOLI 6 E 7.....	- 9 -
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	- 9 -
ARTICOLI 8, 9 E 10.....	- 10 -
REGISTRO DEGLI ENTI LOCALI E MISURE DI INCENTIVAZIONE.....	- 10 -

PREMESSA

Il provvedimento, derivante dall'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (C. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare¹, reca “Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo”.

È oggetto della presente Nota il testo adottato dalle Commissioni di merito² come testo base nella seduta del 20 gennaio 2015, come modificato dagli emendamenti approvati nelle sedute del 9 aprile, del 22 e del 27 ottobre 2015.

Il testo iniziale del disegno di legge C. 2039 è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 5 e ARTICOLO 11

Tutela del suolo e valorizzazione delle aree agricole

Le norme prevedono quanto segue.

Articoli 1 e 2. Vengono definite le finalità del provvedimento, volto a tutelare e a valorizzare il territorio attraverso la limitazione del consumo di suolo, il riuso delle aree già urbanizzate e la rigenerazione urbana.

In base all'articolo 2 (Definizioni):

- per “consumo di suolo” si intende l'incremento annuale netto della superficie agricola, naturale e seminaturale³ oggetto di impermeabilizzazione;
- per “rigenerazione urbana” si intende l'insieme coordinato di interventi nelle aree urbanizzate⁴ che persegua l'obiettivo della sostituzione, del riuso e della riqualificazione dell'ambiente costruito, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di contenimento del consumo di suolo⁵.

¹ In data 6 marzo 2014 le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura) hanno concordato di procedere all'abbinamento – ai sensi dell'articolo 77 del regolamento – del disegno di legge C. 2039 e delle proposte di legge Franco Bordo C. 902, Catania C. 948, Faenzi C. 1176 e De Rosa C. 1909.

² VIII Commissione (Ambiente) e XIII Commissione (Agricoltura)

³ Sono indicati come “superficie agricola, naturale e seminaturale” i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici non impermeabilizzate (fatta eccezione per le superfici destinate a servizi di pubblica utilità, nonché per i lotti e gli spazi ineditati già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione).

⁴ Compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti didattici, orti sociali ed orti condivisi.

Il perseguimento delle predette finalità comporta una valutazione delle alternative di localizzazione delle opere, per evitare il consumo di suolo ineditato. Pertanto la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica è tenuta a adeguarsi alle norme del provvedimento in esame. Inoltre le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali sono tenute a favorire la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole anche negli spazi liberi delle aree urbanizzate.

Articolo 3. Viene stabilito che, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, debba essere definita, in termini quantitativi, la riduzione progressiva e vincolante di consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con l'obiettivo dell'Unione europea di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. La Conferenza unificata⁶ stabilisce i criteri e le modalità per la definizione di detta riduzione, tenendo conto delle specificità territoriali delle varie aree del paese. Le regioni sono tenute a rendere disponibili i dati acquisiti con riferimento a tali specificità territoriali⁷.

Sono esclusi da detta disciplina le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, nonché le opere d'interesse statale.

Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti sia la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo di suolo sia i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.

Il già richiamato articolo 2 definisce la "mitigazione" come l'adozione di misure⁸ tese a mantenere le funzioni del suolo e a ridurre gli effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e sul benessere umano.

La "compensazione ambientale" è definita dallo stesso articolo come l'adozione⁹ di misure dirette:

- a recuperare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la deimpermeabilizzazione;
- a ripristinare le condizioni di naturalità del suolo.

5 Nonché in un'ottica di localizzazione dei nuovi interventi di trasformazione nelle aree già edificate, di innalzamento del potenziale ecologico-ambientale, di riduzione dei consumi idrici e energetici e di rilancio della città pubblica attraverso la realizzazione di adeguati servizi primari e secondari.

6 Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza Stato-regioni (ai sensi dell'articolo 8 della legge 281/1997).

7 Il testo precisa che l'acquisizione ed il rilascio di tali dati, da parte delle regioni, deve avvenire secondo specifiche modalità individuate dalla normativa vigente: si tratta di due norme, espressamente richiamate, del D. Lgs. 32/2010 e del DL 95/2012. In particolare:

- l'articolo 7, comma 5, del D. Lgs. 32/2010 ha stabilito che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) debba curare la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) per il tramite della rete SINAnet. Tale servizio è reso disponibile su richiesta a terzi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- l'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del DL 95/2012 ha stabilito che l'ISPRA cura la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche. Tali dati sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati. L'ISPRA provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di tali norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8 Contestuali all'intervento di consumo di suolo.

9 In tempi contestuali all'intervento di consumo di suolo.

Con apposita direttiva ministeriale sono definiti le modalità e i criteri per il monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo e sull'attuazione del provvedimento in esame, da esercitare avvalendosi dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio, l'ISPRA e il Consiglio hanno accesso alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici.

Si ricorda che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA) rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini della costruzione del conto economico consolidato della PA.

Agli oneri connessi a tale monitoraggio ed all'avvalimento dell'ISPRA e del Consiglio si provvede nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I dati del monitoraggio del consumo di suolo vengono resi pubblici e disponibili da ISPRA, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Il Ministero dell'ambiente provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.

Le regioni e le province autonome dispongono la riduzione del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale.

Articolo 4. Le regioni dettano disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni energetiche, l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, il miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi. A tal fine è promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, di compensazione e di incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo agricolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di territorio urbanizzato. Spetta ai comuni l'individuazione delle aree da sottoporre al predetto regime di rigenerazione urbana.

Le regioni, inoltre, sono chiamate a dettare disposizioni per la redazione, da parte dei comuni, di un censimento degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso in alternativa al consumo di suolo inedito.

Articolo 5. Il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi recanti norme di semplificazione delle procedure per la rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, al fine di garantire interventi basati su progetti organici che contemplino il riuso del suolo, la

riqualificazione, la demolizione, la ricostruzione e la sostituzione degli edifici esistenti, nonché la creazione di aree verdi pedonalizzate e di piste ciclabili. La qualità architettonica di tali progetti potrà essere perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con idonei requisiti, nonché attraverso l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

Viene infine prevista una procedura per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sui decreti legislativi in esame.

Oltre alla norma di delega, l'art. 5 reca una novella all'art. 16, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001), relativo alla determinazione del costo di costruzione per interventi di recupero.

Nel testo vigente il predetto comma 10 dispone che, nel caso di interventi su edifici esistenti, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.

Le disposizioni in esame fanno venir meno la predetta facoltà, disponendo che, con riferimento agli interventi in questione, i comuni sono chiamati a: deliberare che i relativi costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni; adeguare le proprie disposizioni regolamentari al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 11. Vengono stabiliti specifici divieti di consumo del suolo. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, tale consumo non è consentito in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.

La relazione tecnica (riferita al testo originario del disegno di legge C. 2039) afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Afferma inoltre che le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che gli articoli 1 e 2 espongono i caratteri generali e le finalità di una nuova disciplina volta alla tutela del territorio, mediante la valorizzazione delle aree agricole ed il contenimento del consumo del suolo. In particolare, con tali articoli vengono richiamati i

principi fondamentali da porre alla base della pianificazione e dello sviluppo territoriale, con previsioni che appaiono di carattere essenzialmente programmatico e, in quanto tali, prive di effetti finanziari diretti. Gli articoli 3, 4 e 5 delineano invece specifiche modalità di intervento.

Tali modalità prevedono, in particolare:

- una procedura finalizzata a ripartire tra le regioni la misura complessiva di riduzione del consumo di suolo ed a stabilire criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale;
- l'individuazione di ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, con il perseguimento di elevate prestazioni energetiche, l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'accessibilità ciclabile, l'accesso a servizi di trasporto collettivo, il miglioramento della gestione delle acque;
- l'applicazione di strumenti di perequazione, di compensazione e di incentivazione urbanistica;
- misure finalizzate alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, mediante interventi di riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione di edifici esistenti, nonché mediante la creazione di aree verdi pedonalizzate e di piste ciclabili e la garanzia di elevati standard di qualità architettonica;
- la realizzazione di un censimento comunale degli edifici sfitti, nonché la creazione di una banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato.

Al fine di verificare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione di tali misure, andrebbe acquisito un chiarimento in merito ai profili applicativi della nuova disciplina. Infatti, nel caso in cui le norme richiamate (articoli 3, 4 e 5) siano da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale, ciò non sembrerebbe determinare necessariamente obblighi di intervento immediati, suscettibili di generare effetti diretti di carattere oneroso. Qualora invece le medesime norme implicino l'introduzione di adempimenti di carattere vincolante, che richiedono un utilizzo di risorse altrimenti non previsto (per es. per demolizioni o ristrutturazioni di edifici, per adeguamenti di infrastrutture già esistenti o per opere di urbanizzazione primaria e secondaria), la disciplina potrebbe determinare effetti onerosi rispetto ai quali andrebbero individuati i necessari mezzi finanziari.

Riguardo alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato, andrebbe chiarito a quali amministrazioni pubbliche spetterebbe la realizzazione e la gestione di tale strumento e con quali mezzi finanziari dovrebbero essere effettuati i relativi adempimenti.

Analoghi chiarimenti andrebbero acquisiti con riferimento ai compiti di monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo e sullo stato di attuazione della legge in esame, per i quali si prevede anche la collaborazione dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura (articolo 3, comma 7).

In particolare, andrebbe precisato:

- a quali pubbliche amministrazioni tale monitoraggio debba intendersi affidato (aspetto non esplicitato dal testo, che si limita a fare riferimento ad un'apposita direttiva ministeriale);
- se i soggetti incaricati di tale compito dispongano delle risorse necessarie per fare fronte ai relativi adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che – come in precedenza segnalato – l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA.

Per quanto attiene alla novella all'art.16, comma 10, del testo unico in materia edilizia, relativo alla determinazione dei costi di costruzione in caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, si rileva che la nuova formulazione del comma è volta ad introdurre un obbligo per i comuni di deliberare costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà. Andrebbero acquisiti elementi volti a verificare i possibili riflessi finanziari per i comuni di tale previsione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 5 reca, al comma 1, una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi. Si prevede inoltre, al comma 2, che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

Al riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una specifica clausola di invarianza finanziaria, volta ad assicurare che dalla attuazione della delega recata dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate possano adempiere ai compiti ad esse affidati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, andrebbe altresì

valutata l'opportunità di prevedere espressamente che i relativi schemi - dei quali il testo già dispone la trasmissione, ai fini dell'acquisizione del parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari - siano comunque corredati di relazione tecnica. In merito ai predetti rilievi, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLI 6 e 7

Tutela e valorizzazione delle superfici agricole

Le norme dispongono quanto segue.

Articolo 6. Le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono consentire che gli insediamenti rurali locali siano qualificati come compendi agricoli neorurali. Presupposto dell'attribuzione di tale destinazione urbanistica è il recupero edilizio, incluse la demolizione e la ricostruzione, unitamente al recupero e alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale. Il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione preventivi, nonché di riuso e di riqualificazione di fabbricati esistenti, volti a mantenere e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente.

Il testo precisa che per "compendio agricolo neorurale" si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico ed occupazionale.

I compendi possono avere, oltre alla destinazione agricola, altre destinazioni d'uso amministrative o di servizio (servizi sociali, ludico-ricreativi, turistico-ricettivi, formativi, medici e di cura, vendita diretta dei prodotti), con l'esclusione delle finalità residenziali, industriali o artigianali.

Articolo 7. Per le superfici agricole, in favore delle quali sono stati erogati aiuti dell'Unione europea, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo e l'adozione di atti amministrativi finalizzati al cambiamento della destinazione d'uso. Sulle medesime aree sono altresì vietati, sempre per almeno cinque anni, gli interventi di trasformazione urbanistica e quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche. In caso di violazione di tali divieti, il comune applica al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, nonché la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. Si applicano le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico

in materia edilizia¹⁰, nonché le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

Il richiamato titolo IV disciplina la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, nonché le responsabilità e le sanzioni.

La relazione tecnica non considera le norme.

Come detto, la RT - riferita al testo originario del disegno di legge C. 2039 - afferma che il provvedimento nel suo complesso non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Afferma inoltre che le amministrazioni interessate provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero chiarite le possibili implicazioni finanziarie dell'articolo 6, tenuto conto che la norma consente l'individuazione di una nuova tipologia di insediamenti rurali locali, collegando a tale qualificazione sia interventi di recupero, di ripristino e di ricostruzione sia la fornitura di servizi urbanistici e tecnologici.

Si osserva in particolare che, mentre i primi (interventi di recupero, di demolizione e di ricostruzione) potrebbero essere considerati a carico dei soggetti privati interessati - in quanto si tratta di requisiti preliminari per il riconoscimento della predetta qualificazione da parte delle regioni e dei comuni -, i secondi (servizi urbanistici, ecologici e tecnologici) potrebbero in linea di principio gravare sulle pubbliche amministrazioni competenti, tenuto conto che il testo non esclude espressamente tale possibilità.

Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo, al fine di escludere eventuali effetti finanziari non previsti.

ARTICOLI 8, 9 e 10

Registro degli enti locali e misure di incentivazione

Le norme dispongono quanto segue.

Articolo 9. È prevista l'istituzione, con decreto ministeriale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un registro presso il Ministero delle politiche agricole nel quale saranno iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici non prevedendo consumo di suolo o prevedendo una riduzione del consumo di suolo

¹⁰ Testo unico di cui al DPR 380/2001.

superiore alla quantità stabilita dalle regioni ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame.

Articolo 8. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per i seguenti interventi: rigenerazione urbana; bonifica dei siti contaminati; insediamento di attività di agricoltura urbana; ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati.

Lo stesso ordine di priorità è attribuito anche ai soggetti privati che intendano realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali.

Le regioni, per le finalità di cui alla presente legge, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché per il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e di altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.

Come precisato dal testo, tali misure di incentivazione sono finalizzate a prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali, nonché a favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Articolo 10. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui al precedente articolo 7, nonché i proventi delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia¹¹, sono destinati esclusivamente - e senza vincoli temporali - ad una serie di finalità espressamente indicate dal testo.

Si tratta delle seguenti finalità:

- realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, nonché ai fini della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

È abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 244/2007, fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma oggetto di abrogazione.

L'articolo 2, comma 8, dispone che, per gli anni dal 2008 al 2015, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste in materia edilizia possano essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Si ricorda che a tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

¹¹ V. nota precedente.

La relazione tecnica afferma che il registro di cui all'articolo 9 – nel quale i comuni interessati possono chiedere di essere inseriti – sarà istituito presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca, che ne curerà la tenuta. Alle spese di tenuta del registro si farà fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 9, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità, per il Ministero delle politiche agricole, di fare fronte alle spese di tenuta del registro nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.

Riguardo all'articolo 8, andrebbe confermato che la concessione di finanziamenti statali e regionali avvenga comunque nei limiti delle risorse stanziare per le medesime finalità.

In merito alla possibilità - prevista dal medesimo articolo 8 - di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, si assume che la norma, di carattere facoltativo, potrà trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente. Su tale aspetto appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Andrebbe infine verificato l'impatto finanziario dell'articolo 10, relativo all'impiego dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dal Testo unico in materia edilizia, rispetto alla destinazione delle medesime risorse già prevista a normativa vigente.

In proposito, andrebbe anche precisata l'estensione dell'ambito applicativo della norma, che fa riferimento ai "proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 7", tenuto conto che l'articolo 7 non contiene richiami a titoli abilitativi edilizi.

Si osserva altresì che il testo, nel prevedere una nuova destinazione, in via esclusiva, delle risorse in questione, precisa altresì che le stesse possano essere impiegate "senza vincoli temporali". Al fine di escludere effetti finanziari non previsti, andrebbe chiarito se le nuove finalizzazioni possano incidere su interventi o esigenze di spesa già programmati a valere sulle medesime risorse, con conseguenti eventuali riflessi sulla gestione finanziaria degli enti interessati. Inoltre, pur essendo i comuni tenuti al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla

vigente normativa, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in merito ad eventuali effetti di cassa connessi al venir meno di vincoli di carattere temporale.